

**CONTRATTO ACCESSIVO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE
ATTIVITA’RELATIVE AL PROGETTO**

“Sistema informativo di indicatori comunali”

ANNUALITA’ 2015

TRA

Città Metropolitana di Roma Capitale

con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, P.I. 06214441005 – C.F. 80034390585, nella persona del Direttore dell’Ufficio Centrale “Amministrazione Centrale” Dott. Paolo Berno, nato a Roma il 19 maggio 1966, per la carica domiciliato presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale - di seguito anche Città metropolitana-

E

Capitale Lavoro S.p.A.

Società Unipersonale, con sede in Roma, Via Beniamino Franklin 8, P.I./C.F. 09487591001 nella persona del Rappresentante Legale dott. Claudio Panella, nato a Roma il giorno 21/01/1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società Capitale Lavoro S.p.A. - di seguito anche Società - di seguito, congiuntamente le Parti.

PREMESSO CHE

che per effetto della legge 56/2014 art.1 comma 47, alla Città metropolitana di Roma Capitale spettano il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia di Roma, cui la Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, data di subentro;

che con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 29/05/2014 è stato approvato il nuovo Statuto della società Capitale Lavoro S.p.A.;

la predetta Società ha effettuato un aumento di Capitale Sociale pari ad € 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila/00) con atto a rogito del Notaio Luca Troili in data 20/05/2014 repertorio n. 21641;

che la Società ha per oggetto:

- l’espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività di programmazione territoriale ed economica della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali operanti nell’ambito dell’Ente, compresa l’attività finalizzata alla ricerca di finanziamenti pubblici;
- le attività relative a servizi infrastrutturali, in particolare per ciò che riguarda il settore informatico, con potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio per la Città metropolitana di Roma Capitale e per gli enti locali presenti nel territorio dell’Ente;
- la gestione indiretta, intesa come valorizzazione, dei beni patrimoniali disponibili della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali che abbiano qualità di azionisti della Società;

nel perseguire i propri scopi ai sensi dell’art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell’interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente;

CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. "*in house providing*");

che le attività oggetto del presente contratto sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Città metropolitana di Roma Capitale a quale, in considerazione della totale partecipazione al Capitale Sociale di Capitale Lavoro S.p.A., esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica e pertanto non trova applicazione, rispetto ad esse, la procedura prevista dall'art 23 bis, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133;

che la natura dei servizi strumentali, come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con decisione del 24 marzo 2010, è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

VISTO

l'art. 13 del D.L. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila/00);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società *in house*;

che la Società dovrà utilizzare le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

che il carattere interamente pubblico di Capitale Lavoro S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. "controllo analogo";

VISTI

Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n.1 del 22 dicembre 2014 e in particolare il titolo IV;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 23 del 30/09/2015 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 27 del 27/10/2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per la società in house anno 2015, in cui sono inserite le linee di attività che la Società è chiamata a svolgere per l'annualità 2015;

l'approvazione del piano operativo annuale (POA) della società Capitale Lavoro S:p.A., avvenuta con assemblea ordinaria dei soci in data 28/10/2015;

CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, Capitale Lavoro S:p.A ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture della Città metropolitana di Roma Capitale, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;

che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

PRESO ATTO

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 902/41 del 27 ottobre 2010 di parziale modifica del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Roma, è stato introdotto il controllo analogo sulle società partecipate e approvato il documento "Modalità di esercizio delle attività di controllo delle società *in house*", al fine di adeguare alla normativa il ruolo di socio pubblico esercitato dalla Provincia di Roma nelle società da essa interamente partecipate, mediante la revisione delle competenze e delle procedure connesse alle funzioni di programmazione e controllo proprie dell'Ente;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro triennale per le società in *house* che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'Ente;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 518/24 del 27/07/2011 è stato modificato l'art.4 comma 2 del documento "Modalità di esercizio delle attività di controllo delle società *in house*" di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 902/41 del 27 ottobre 2010, ed è altresì stata modificata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010, dando mandato al Direttore Generale di predisporre annualmente, sentito il Ragioniere Generale, il Contratto Quadro annuale in corrispondenza del bilancio vigente per lo stesso periodo e di autorizzare la sottoscrizione nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio;

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 8 marzo 2013 è stato modificato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Roma con la riscrittura degli articoli da 27 a 38 del Titolo V intitolato "Il sistema integrato dei controlli interni";

VISTO

pertanto il citato Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, ora vigente per la Città metropolitana di Roma Capitale, e in particolare l'art.38 "Finalità e svolgimento del controllo sulle società partecipate" e il documento da esso richiamato "Modalità di esercizio delle attività di controllo delle società *in house*" allegato al Regolamento medesimo;

CONSIDERATO

che con il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo che le società in house svolgono per conto

dell'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli art. 13, commi 1 e 2 , del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27 e 29, della legge 244/2007;

che con determinazione del Direttore Generale annotata con R.U. 4996 del 03/11/2015 è stato approvato Contratto Quadro annualità 2015 per la Società Capitale Lavoro S.p.A., predisposto sulla base del modello approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010;

che nel Contratto sopra richiamato sono individuate, tra l'altro, le attività relative al progetto "Sistema informativo di indicatori comunali";

che tali linee di attività sono individuate nei documenti di programmazione societaria per l'anno 2015 costituiti dal Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 27 del 27/10/2015 e dal piano operativo annuale (POA), approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28/10/2015;

che l'art. 2 comma 2 del Contratto Quadro annualità 2015, sottoscritto con la Società dispone che i dirigenti della Città metropolitana di Roma Capitale cui competono le attività in esso richiamate stipulano i Contratti Accessivi di propria competenza, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la società è chiamata a svolgere nel corso dell'esercizio. L'art. 4 comma 1 prevede altresì che i corrispettivi per lo svolgimento delle attività siano definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi;

che il presente contratto è relativo alle attività inerenti il progetto "Sistema informativo di indicatori comunali"

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Città metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro S.p.A. in merito all'affidamento alla Società delle attività relative al progetto "Sistema informativo di indicatori comunali" dell'Ufficio Studi e Statistica alle quali va applicata la disciplina del Contratto Quadro 2015 approvato con Determinazione n. 4996 del 03/11/2015, predisposto dal Direttore Generale sulla base del modello approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato "Offerta Tecnico Economica" al presente contratto, di cui costituisce parte integrante. Essi potranno essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni assunte in sede di programmazione annuale di bilancio da parte degli organi politici della Città metropolitana di Roma Capitale.

ARTICOLO 3

DURATA

Il presente contratto accessivo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2015.

L'eventuale proroga deve essere oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale del contratto in oggetto.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 sono specificate nell'Offerta Tecnico - Economica allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Città metropolitana di Roma Capitale riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00 euro) comprensivo di IVA, per l'intera durata del contratto prevista all'art. 3.

Il dettaglio delle voci è contenuto nell'allegato "Offerta Tecnico Economica" al presente contratto.

Nel corso della durata contrattuale si potrà procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

Il pagamento dei corrispettivi previsti per le attività contenute nell'offerta economica sono effettuati secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, pari ad € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00 euro) Iva inclusa, da erogare al momento della sottoscrizione del presente Contratto Accessivo e dietro presentazione di fattura per il relativo importo;
- la restante parte del 60%, pari ad € 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta/00 euro) Iva inclusa, da erogare alla scadenza del presente contratto di affidamento e dietro presentazione della relativa fattura, di una relazione dettagliata sulle attività svolte e della banca dati territoriali organizzata su scala comunale;

ARTICOLO 6

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dalla Provincia di Roma, ora Città metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, come disciplinato dall'art. 32-bis Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in

forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Provincia ora Città metropolitana nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32-bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città metropolitana di Roma Capitale qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città metropolitana di Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 7

PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città

metropolitana di Roma Capitale previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici della Città metropolitana, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici della Città metropolitana, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 11

PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

ARTICOLO 12

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Roma instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13
NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

ALLEGATO

Offerta Tecnico-Economica per le attività relative al Progetto “Sistema informativo di indicatori comunali”

Roma, .../.../2015

Per la Città metropolitana di Roma Capitale
U.C. Amministrazione Centrale
Dott. Paolo Berno

Per Capitale Lavoro S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Dott. Claudio Panella